

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

10° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	16
10 ^a - Industria	»	26

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	30
-------------------------------------------------	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	35
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

4^a Seduta

Presidenza del Presidente

GAVA

indi del Vice Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Murrura e per la difesa Madaudo.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore CASTIGLIONE, dando conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario del decreto-legge n. 297 e proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI concorda sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge in esame, giudicando assai opportuna l'avvenuta soppressione, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo 4 del testo originario, che utilizzava un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate.

Il senatore MARCHETTI non ritiene che il decreto-legge n. 297 possieda i requisiti costituzionali, rilevando che la materia avrebbe dovuto essere assai più opportunamente regolata a mezzo di un disegno di legge ordinaria.

Favorevoli al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità si dichiarano i senatori PONTONE e SAPORITO.

Dopo un intervento del sottosegretario MADAUDO (ringrazia il relatore e gli intervenuti), la Commissione, a maggioranza, delibera di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAZZOLA, dopo aver ricordato che, nella seduta del 24 giugno 1992, la Commissione ha deliberato a maggioranza di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 306, passa ad illustrarne il contenuto. In particolare, rileva che esso intende eliminare gli ostacoli che attualmente rallentano le indagini di mafia, rivedendo quelle parti della legislazione che l'esperienza ha dimostrato di scarsa efficacia ed adeguando il processo alle esigenze della acquisizione probatoria. A ciò va aggiunta la necessità di dare seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che è più volte intervenuta su norme contenute nel nuovo codice di procedura penale, stabilendo da ultimo, con la recentissima sentenza n. 255 del 1992, l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Dopo aver dato conto delle disposizioni contenute nei primi tre Capi del Titolo I del decreto-legge, che a suo avviso non danno luogo a perplessità di ordine costituzionale, il relatore si sofferma specificamente sul Capo IV, sul quale è possibile a suo giudizio avanzare taluni dubbi. L'articolo 9 - egli ricorda - rappresenta una cautela accessoria alla applicazione delle più gravi misure coercitive previste dal codice, mentre la nuova disposizione contenuta nell'articolo 10 (che rende computabile il periodo di custodia cautelare all'estero ai soli fini della durata complessiva) tiene conto del fatto che le fasi antecedenti alla procedura di estradizione sfuggono alla disponibilità dello Stato italiano. A tale riguardo il relatore auspica che la Commissione di merito provveda comunque a ridurre la portata di entrambe le norme, che andrebbero a suo giudizio rese applicabili ai soli imputati in procedimenti di mafia.

Dopo aver espresso particolare favore nei confronti della norma contenuta nell'articolo 11, che fa seguito al documento approvato il 19 settembre 1990 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle a rilievi sull'articolo 12, che mira a limitare la quantità di munizioni acquistabili da parte dei privati, vietando l'impiego delle munizioni «ad espansione» per il munizionamento delle armi comuni da sparo ed obbligando armaioli e venditori di esplosivi a comunicare i dati relativi agli acquisti giornalieri. L'articolo pone altresì un limite al numero massimo di armi da caccia detenibile. Nel giudicare eccessivo l'imposizione di un obbligo quotidiano di

comunicazione, egli esprime comunque ampie riserve riguardo alle previste limitazioni delle armi da caccia.

Altre osservazioni avanza sull'articolo 19, che reintroduce l'articolo 90 del vecchio ordinamento penitenziario con riferimento ai delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, in un modo a suo giudizio eccessivamente estensivo, e dunque criticabile. Anche l'articolo 25, concernente il controllo di imputati e condannati per gravi delitti di criminalità organizzata è fonte di perplessità: il relatore suggerisce perciò di limitarne l'operatività ad alcune categorie di reati collegabili alla *ratio* del provvedimento, vale a dire il contrasto nei confronti della criminalità organizzata. Va inoltre a suo giudizio approfondito il comma 2 di tale articolo, che dispone la possibilità di revoca delle misure alternative alla detenzione, previste dalla legge n. 354 del 1975, nel caso in cui sussistano «gravi ragioni», identificando con esattezza quali siano le circostanze che debbano verificarsi per far corso alla revoca di tali misure.

Si apre il dibattito.

Il senatore SALVI, nell'associarsi ai rilievi formulati dal relatore, segnala che il provvedimento in conversione contiene tuttavia numerosi ulteriori profili di incostituzionalità. In via preliminare egli stigmatizza che la modifica di alcuni principi ispiratori del nuovo processo penale avvenga a mezzo di un provvedimento d'urgenza, mentre è ancora vigente la delega legislativa per l'emanazione delle norme correttive, tanto più che le norme in questo modo modificate non trovano applicazione unicamente nei confronti degli imputati in processi di mafia. Tale sistema rischia di introdurre nel processo penale in Italia gli aspetti peggiori rispettivamente propri del sistema accusatorio e di quello inquisitorio. Nel condividere i rilievi avanzati dal relatore sulla presunta incostituzionalità degli articoli 9, 10 e 25 del decreto-legge n. 306, avanza dubbi sulle perplessità da questi avanzate sull'articolo 12, relativamente al quale non ritiene individuabile quale parametro di costituzionalità si assuma violato. In via generale, egli fa comunque osservare che in più punti il provvedimento lede il diritto alla difesa costituzionalmente sancito, in particolare per effetto della sottrazione della formazione della prova alla valutazione dibattimentale, operata specificamente dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, comma 3. Perplessità desta pure l'articolo 21, in tema di modifica all'ordinamento giudiziario, relativamente alle applicazioni dei magistrati, in quanto prevede che essi possano essere impegnati nella trattazione di procedimenti di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tali perplessità sono specificamente legate al principio costituzionalmente garantito della precostituzione del giudice naturale, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.

A gravi dubbi dà luogo poi l'articolo 4, che sembra soprattutto potenziare il potere della polizia giudiziaria di interferire sull'operato dei giudici, ledendo pertanto gravemente il principio della separazione tra il potere giudiziario e quello esecutivo e particolarmente l'articolo 109 della Costituzione, sulla disponibilità della polizia giudiziaria da

parte del magistrato. In aggiunta, si sostituisce l'articolo 347 del codice di procedura penale, prevedendo che la polizia giudiziaria riferisca al pubblico ministero non più entro 48 ore dall'acquisizione della notizia di reato, bensì «senza ritardo» gli elementi essenziali del fatto. Anche a tale ultimo proposito, il senatore Salvi avanza forti perplessità. A dubbi dà poi luogo a suo giudizio l'articolo 19, che reintroduce l'istituto della massima sicurezza in vigore nei cosiddetti «anni di piombo», prevedendo che la sospensione delle normali regole dell'ordinamento penitenziario avvenga anche a richiesta del Ministro dell'interno. L'esecuzione della pena viene pertanto sottratta alla sorveglianza del magistrato, per essere affidata alla discrezionalità dell'autorità politica. Anche gli articoli 14 e 15 sono fonte di perplessità, in quanto, con valore retroattivo, sopprimono una serie di benefici che hanno dato esito positivo ai fini del reinserimento del reo.

Dopo aver infine stigmatizzato la disomogeneità del titolo VIII rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge, il senatore Salvi chiede che delle osservazioni da lui formulate si dia conto nel parere che verrà trasmesso alla Commissione di merito. A suo giudizio il provvedimento conferma la tendenza del Governo ad adottare modifiche rilevanti del processo penale all'insegna dell'emotività e facendo ricorso alla decretazione d'urgenza, invece di provvedere attraverso lo strumento dei decreti delegati. La mafia non si combatte infatti stravolgendo le regole, bensì rafforzando, secondo una logica precisa e coordinata, le strutture ordinarie dello Stato.

Il senatore CABRAS ricorda che il decreto in esame trae origine dai dibattiti intervenuti innanzi alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, ove era emerso che più volte il dibattito consentiva di portare a compimento minacce ed intimidazioni di ogni genere verso i testimoni e gli imputati. Una parte delle innovazioni concordate in quella sede è stata trasfusa in alcuni dei decreti delegati emanati dal Governo. Il decreto in esame si giustifica tuttavia non solo sotto questo profilo, ma anche in considerazione delle sentenze emanate nel corso del 1992 dalla Corte costituzionale, e che hanno modificato le norme del nuovo codice di procedura penale. Passando quindi all'esame analitico delle varie disposizioni, l'oratore rileva che con l'articolo 1 viene agevolata l'utilizzazione dei pentiti, mentre la disposizione di cui all'articolo 2, modificativa delle norme sulla connessione, tiene conto dei collegamenti esistenti tra una vicenda processuale ed un'altra, caratteristica tipica dei processi di mafia. Positiva è anche l'abolizione del doppio consenso nell'acquisizione della prova, di cui all'articolo 3. Riserve invece avanza nei confronti dell'articolo 4, non solo rispetto alla formula «senza ritardo», che compare al comma 1, ma soprattutto rispetto al comma 2-bis, che dà la possibilità di compiere atti ulteriori anche dopo l'informativa resa al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria. Esprime invece un giudizio positivo sui nuovi termini per lo svolgimento delle indagini preliminari, anche se osserva criticamente che in varie occasioni nell'articolato si procede alla modificazione della normativa vigente al di là del campo concernente i soli reati di stampo mafioso. Manifestato altresì un giudizio complessivamente positivo sulle norme di cui agli articoli 7, 9 e 10, nota, in

relazione all'articolo 374-bis del codice di procedura penale, che una correzione della normativa vigente si rendeva necessaria onde impedire la fuga dei detenuti ammessi ai benefici in forza di false attestazioni o dichiarazioni. Una restrizione riguardo ai benefici concessi ai detenuti (articolo 14) si rende inevitabile, mentre, in relazione al contenuto dell'articolo 16 (colloqui investigativi) reputa necessaria una specificazione dei casi di accesso onde prevenire possibili abusi. Concorda poi con la valutazione espressa dal relatore riguardo all'articolo 19, anche in considerazione della latitudine dei reati che danno luogo alla sospensione del trattamento. Considera invece inefficace già per il passato l'istituto del fermo di sicurezza, previsto dall'articolo 25; al riguardo egli suggerisce un approfondimento, possibile però soltanto espungendo la disposizione dall'articolato. Avviandosi alla conclusione, il senatore Cabras avverte che l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è stata accompagnata dalla consapevolezza di una revisione progressiva delle sue disposizioni, alla luce dell'esperienza applicativa, per cui non c'è da meravigliarsi se questo accade con un provvedimento d'urgenza in riferimento a reati di stampo mafioso; raccomanda pertanto l'adozione di norme efficaci, atte a combattere la criminalità, ma che non contrastino con l'impianto complessivo del nuovo codice.

Il senatore RUFFINO svolge alcune osservazioni riguardo alle modalità, previste dal provvedimento, con le quali è assicurato il diritto di difesa. Si sofferma in particolare sull'articolo 4, nella parte in cui introduce una modificazione all'articolo 347 del codice di procedura penale. A suo avviso la norma prefigura una violazione al diritto di assistenza spettante all'imputato, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione. Riguardo all'articolo 12, egli dubita dell'efficacia delle restrizioni apposte alle armi da caccia. Rivolge infine alcune considerazioni al testo dell'articolo 11, per la parte che si riferisce all'introduzione degli articoli 371-bis, 374-bis, 375 e 377 del codice penale: l'aumento delle pene previsto per i reati contro l'amministrazione della giustizia non appare coerente con la riduzione di un terzo prevista dallo stesso articolo 377 del codice penale.

Il senatore MARCHETTI, rievocata la valutazione contraria già offerta dalla sua parte politica nel corso dell'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, dichiara che il Governo doveva evitare di ricorrere al provvedimento d'urgenza, ma servirsi della delega legislativa ancora vigente. In realtà lo stesso Esecutivo ammette nella relazione che correda il testo che il decreto-legge consente di andare oltre l'ambito previsto dalla legge di delegazione. Il decreto-legge è incostituzionale in quasi tutte le sue disposizioni ed a tale proposito egli condivide le obiezioni ad esso mosse nel corso del dibattito. Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 28, comma 3 per la parte in cui è prevista una relazione su criteri e modalità di utilizzo delle spese riservate, norma di cui sottolinea la pericolosità. Complessivamente il provvedimento realizza una controriforma rispetto al nuovo codice di procedura penale: il Governo doveva contenere l'ambito della decretazione alle sole norme necessarie per dare

esecuzione alle sentenze di illegittimità emanate nel corso del 1992 dalla Corte costituzionale.

Il senatore MANCUSO, condividendo anch'egli molte delle obiezioni svolte dai senatori Salvi e Marchetti, avanza l'impressione che il Governo non abbia una precisa cognizione della realtà. La polizia giudiziaria svolge la propria attività in condizioni decisamente disagiate ed il decreto-legge rischia di accrescere queste difficoltà. Il nuovo codice aveva di per sé ridotto l'operatività delle forze di polizia, le quali si trovano ora sottoposte alla necessità di modificare nuovamente le loro norme di azione. Altre anomalie riguardano il fermo di sicurezza, istituto che non può sviluppare effetti di qualche rilievo. Nel testo del provvedimento si continua ad enfatizzare poi l'efficacia dell'intercettazione telefonica, che la pratica giudiziaria ha dimostrato invece scarsamente produttiva. Riguardo all'articolo 12 fa presente che il controllo sulle armi, per essere efficace, deve essere anche completo. Segnala infine la grave carenza di organici, di mezzi, di ambienti idonei da destinare alle forze di polizia, questi sì indispensabili per contrastare la mafia ed i poteri criminali.

Il senatore PONTONE dichiara la propria sorpresa per certi eccessi di garantismo di cui molti fanno prova trascurando la situazione reale del paese. Occorre innanzitutto, a suo avviso, differire l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Un intervento d'urgenza era comunque necessario per arrestare il degrado di alcune regioni, sottratte all'autorità dello Stato e nelle quali i diritti dei cittadini non ricevono nessuna tutela, mentre la malavita organizzata spadroneggia nel modo più arrogante. L'Italia non potrà mettersi al passo dell'Europa finché persiste questa condizione della sicurezza, che preoccupa fortemente l'opinione pubblica che sempre più diffusamente reclama il ristabilimento della pena di morte. Insiste quindi sullo stato di emergenza che giustifica anche la sospensione delle garanzie costituzionali ed, in considerazione di ciò, egli rinuncia a svolgere quelle critiche, che pur potrebbe fare, al testo del provvedimento.

A giudizio del senatore SPERONI il decreto-legge n. 306, pur prestando il fianco a taluni rilievi critici, non può tuttavia essere ritenuto totalmente incostituzionale, come rilevato dal senatore Marchetti. Egli coglie inoltre l'occasione per chiedere chiarimenti sull'articolo 4, comma 1, lettera b), in base al quale, allorché siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro 48 ore. A tale proposito chiede di conoscere se la disposizione in questione presuma che taluni atti possano essere compiuti senza l'assistenza del difensore, nel qual caso la norma violerebbe l'articolo 24 della Costituzione.

Il senatore MARTINAZZOLI rileva di aver fatto parte dell'Esecutivo che ha adottato il provvedimento d'urgenza in esame, dichiarandosi pertanto consapevole del fatto che la incisiva revisione delle norme del nuovo codice di procedura penale, cui esso dà luogo, segna sostanzialmente lo scacco di quelle visioni garantistiche che lo avevano ispirato.

Va però giudicato positivamente il fatto che il decreto-legge operi senza reticenze: il ricorso a tale strumento, in luogo dei decreti delegati, dimostra pertanto la volontà del Governo di non nascondere che si tratti di un provvedimento profondamente innovativo rispetto alla delega originaria che costituisce il fondamento della riforma del codice di procedura penale. D'altro canto, il decreto-legge n. 306 in buona misura raccoglie le valutazioni compiute nel corso dei propri lavori dalla Commissione parlamentare antimafia, contenute nel documento da essa approvato nella seduta del 19 settembre 1990. Proprio perchè consapevoli di questa correzione d'indirizzo rispetto alle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale, è indispensabile dare un giudizio severo circa la congruità delle sue disposizioni rispetto agli obiettivi che il provvedimento stesso si propone. In questo quadro, desta perplessità la norma contenuta nell'articolo 12, più volte citata, che appare affatto estranea alla lotta alla criminalità mafiosa. I commercianti di armi ed i cacciatori esercitano attività che in Italia non sono state poste fuori legge, e resta pertanto incomprensibile il motivo per il quale si intenda angariarli. Il comma 9 di tale norma, in particolare, dà corso, in via surrettizia, ad una sostanziale confisca delle armi da caccia, senza peraltro che risulti evidente sulla base di quale principio costituzionale tale confisca venga disposta.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa osservare che il decreto-legge n. 306 tocca profili di grande delicatezza, che attengono al rispetto di diritti fondamentali dei cittadini, ed innanzitutto quelli della libertà personale e del diritto di difesa. Desta pertanto sorpresa il fatto che, in luogo di esprimere motivate preoccupazioni per il rischio concreto di un travolgimento di tali diritti, la Commissione si intrattenga lungamente sulla incostituzionalità dell'articolo 12. Il provvedimento in conversione è peraltro a suo giudizio destinato a non arrivare in porto e ad essere reiterato dal Governo entro la fine di luglio, e poi ancora allo scadere dei nuovi termini, atteso che certamente non sarà possibile convertire anche il nuovo provvedimento d'urgenza entro la fine di settembre. L'uso di un provvedimento d'urgenza, destinato per giunta ad essere più volte reiterato, in una materia tanto delicata, dovrebbe dunque far riflettere sulla assoluta inopportunità di modificare attraverso tale strumento le norme del nuovo codice di procedura penale. Vero è, come è stato ricordato nel corso del dibattito, che molte norme del provvedimento in esame fanno seguito alle riflessioni condotte dalla Commissione parlamentare antimafia e condivise dall'unanimità dei componenti di essa. Il decreto-legge dimentica tuttavia una serie di interventi preliminari che pure erano stati auspicati dalla Commissione antimafia, prescindendo innanzitutto dall'applicazione di norme vigenti. Si pensi alla DIA, alla superprocura, all'esigenza di garantire maggiore professionalità alla polizia giudiziaria, alla possibilità di espletare, già con gli strumenti legislativi vigenti, delle efficaci indagini patrimoniali. Passando quindi all'esame delle norme contenute nel decreto-legge, segnala la necessità di meglio chiarire la portata dell'articolo 4, che offre alla polizia giudiziaria la possibilità di riferire non più entro 48 ore dall'acquisizione della notizia di reato, bensì «senza ritardo». Se è vero che il termine delle 48 ore è risultato insufficiente ai fini dell'efficacia

dell'indagine, la previsione di un termine indeterminato rischia di far divenire sostanzialmente incontrollabile l'operato della polizia giudiziaria nella fase investigativa e di dilatarne in modo inusitato i tempi delle indagini. Anche l'articolo 15, che vieta la concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata, si presta a qualche critica. In particolare, andrebbe opportunamente chiarito su quali elementi vada supportata la attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che escluderebbero la concessione di tali benefici ai sensi del comma 1, lettera b) di tale articolo. Andrebbe inoltre specificato che la norma si riferisce a detenuti ed internati per delitti connessi a delitti mafiosi. Sulla base di tali perplessità, la senatrice Tossi Brutti conclude esortando il Governo ad operare con maggiore cautela, facendo ricorso comunque a disegni di legge ordinaria, e non a provvedimenti d'urgenza.

A giudizio del senatore CASTIGLIONE, molte delle osservazioni avanzate nel corso del dibattito attengono a profili che ricadono nella competenza della Commissione di merito. La sua parte politica, ove vengano avanzate proposte di modifica al testo, è pienamente disponibile ad esaminarle senza pregiudiziali preclusioni. Il Parlamento dispone comunque del tempo necessario per convertire in legge il provvedimento d'urgenza, che va perciò valutato con piena serenità di giudizi. Il compito della Commissione ora è quello di esaminare la congruità delle norme del decreto-legge rispetto ai principi costituzionali. Il codice di procedura penale è una legge e come tale è pienamente modificabile sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo, e nessuna norma costituzionale ne vieta evidentemente la modifica a mezzo di un provvedimento d'urgenza. Il ricorso a tale strumento è stato d'altro canto indotto dal fatto che nel paese si sono manifestate ampie recrudescenze criminose in un momento nel quale il Parlamento risultava sciolto, e dunque non poteva esercitare in tutta la sua pienezza la sua competenza legislativa. Quanto alle censure di incostituzionalità lamentate da taluni degli intervenuti, le motivazioni che costituiscono la *ratio* dell'articolo 1 risultano pienamente evidenziate nella stessa relazione illustrativa del provvedimento. Tale norma consente infatti di evitare l'obbligatoria citazione dei testimoni diretti che risiedono all'estero, e può essere utilizzata sia per la citazione dei «pentiti», sia, nei normali processi, allorchè la parte lesa è straniera ed ha fatto ritorno nel suo paese d'origine. In tali casi ci si può dunque limitare all'esame del testimone indiretto se nel precedente apprezzamento del giudice non sia ritenuto necessario l'esame della fonte diretta. L'articolo rende inoltre possibile al giudice del dibattimento di investire seduta stante il pubblico ministero dei profili di rilevanza penale connessi alla deposizione del testimone. L'articolo 4 è invece finalizzato a potenziare l'attività della polizia giudiziaria. L'ampliamento del termine a disposizione di questa per riferire al pubblico ministero, originariamente di 48 ore, è stato reso necessario dalle difficoltà incontrate dalla polizia stessa nell'espletamento delle proprie competenze. La norma di cui al comma 1, lettera b), che ha destato le preoccupazioni dei senatori Ruffino e Speroni, risulta poi pienamente finalizzata alla efficace tutela del diritto di difesa. Vanno del pari

respinte le perplessità avanzate sull'articolo 10, che fa riferimento a misure destinate ad essere evidentemente applicate nei confronti di persone già soggette a misure di custodia cautelare. Nel condividere i rilievi avanzati dal senatore Martinazzoli sull'articolo 12, fa notare che l'articolo 19 reintroduce l'istituto della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario solo rispetto ad alcune categorie di detenuti, onde impedire che i condannati per delitti di mafia possano continuare ad esercitare la propria influenza all'esterno del carcere.

Il relatore MAZZOLA, interrompendo l'oratore, fa osservare che, data la fattispecie di cui la norma di riferisce, l'applicazione di essa andrebbe quanto meno ricondotta al giudice di sorveglianza, evitando invece l'operatività a richiesta del Ministro dell'interno.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore CASTIGLIONE si sofferma infine sull'articolo 25, facendo notare che tale norma va evidentemente applicata a chi è già sottoposto a misure limitative della libertà personale. Sulla base di tali motivazioni, egli conclude ritenendo non sussistenti le censure di incostituzionalità avanzate nel corso del dibattito.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale, rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia DE CINQUE.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore PINTO, facendo preliminarmente notare come il contenuto del decreto-legge abbia impedito il ricorso allo strumento, invero più agevole, di cui all'articolo 7 della legge-delega per il nuovo processo penale. Condivisa, quindi, tale scelta e rammentato un recente, profondo intervento della Corte Costituzionale (sentenze nn. 254 e 255) di poche settimane fa, passa alla disamina dell'articolato, che investe una pluralità di tematiche e di testi normativi.

Senza soffermarsi sulla tecnica di redazione legislativa, discutibile sotto certi aspetti, il senatore Pinto apprezza il sofferto cammino logico-giuridico percorso dal Governo che, non senza riflessione approfondita, si è visto costretto ad apportare modifiche al codice di procedura penale, alle norme ad esso collegate, al codice penale, alle disposizioni in materia di armi, alle norme in materia penitenziaria e dell'ordinamento giudiziario.

Le variegate posizioni della dottrina e l'astensione dal lavoro degli avvocati preannunciata dalle Camere penali in segno di protesta per il decreto legge in titolo meritano grande attenzione, così come bisogna accogliere con il massimo rispetto le pronunce di illegittimità del giudice costituzionale, fra cui anche la sentenza n. 24 di quest'anno, avente ad oggetto il comma 4 dell'articolo 195 del codice di rito, il cui comma 1 è innovato proprio dall'articolo 1 del decreto legge in esame.

Il relatore dichiara poi di approvare la modificazione dell'articolo 195, giacchè opportunamente consente di evitare la obbligatoria citazione dei testimoni diretti che risiedono all'estero.

Con l'articolo 2 del decreto-legge si innova l'articolo 210 del codice di rito, al fine di ovviare a questioni applicative e si rende più agile l'acquisizione di dichiarazioni già rese da imputati «pentiti». Con l'articolo 3 si riscrive in ampie parti l'articolo 238 del codice medesimo, relativo all'acquisizione e alla valutazione della prova formatasi in seno ad altri procedimenti penali: il relatore dichiara di approvare la scelta del Governo di evitare la cosiddetta «usura delle fonti di prova», mediante il superamento del passaggio oneroso della ricostruzione in un dibattimento di quanto in precedenza già emerso in un altro dibattimento.

Di grande momento è l'articolo 4, che - modificando gli articoli 347, 348, 350, 351, 357 e 380 del codice di procedura - amplia gli ambiti dell'attività di iniziativa della polizia giudiziaria. Il Ministero degli Interni e della Giustizia evidentemente riconnettono molta importanza al prolungamento del *dies a quo* per il computo dei termini di indagine. Si cancella il termine di 48 ore entro il quale si dovevano inviare al P.M. gli elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e lo sostituisce con la più elastica locuzione «senza ritardo» per l'adempimento del medesimo invio di elementi al P.M.; resta fermo - e giustamente ad avviso del relatore - l'onere per la polizia giudiziaria dell'immediata informativa nei casi di urgenza. Ed il medesimo articolo 4, al comma 6, introduce anche l'impossibilità di utilizzare, con evidenti fini di economia processuale, i risultati di intercettazioni già disposte in altro procedimento.

Nel Titolo II il decreto legge - oltre a modificare diverse disposizioni in materia di armi - introduce modifiche significative al codice penale, inserendovi l'articolo 371 bis (False informazioni al P.M. e alla polizia giudiziaria) e l'articolo 374 bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria) e riscrivendo l'articolo 384 (Casi di non punibilità).

Nel Titolo III, modificativo delle misure per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, si consente a costoro di godere benefici penitenziari, subordinati comunque al rispetto di una procedura estremamente rigorosa. A sua volta, il Titolo IV (Norme in materia penitenziaria), inserendosi nel solco di un'opzione di fermezza politica risalente allo scorso anno, esclude dai benefici (come permessi-premi e misure alternative alla detenzione) coloro i quali abbiano posto in essere reati durante l'espiazione della pena.

In conclusione, il relatore, rammentato che il decreto, con un apposito Titolo, introduce disposizioni per l'organizzazione dell'ufficio centrale della giustizia minorile, auspica l'istituzione di un comitato ristretto al fine di esaminare con maggiore agio ed approfondimento tutte le proposte emendative che prevedibilmente verranno presentate.

Il presidente RIZ ringrazia il relatore per la sua analitica e precisa esposizione e rivolge parole d'augurio al sottosegretario De Cinque, cui lo lega una lunga consuetudine di stima e di amicizia.

Sull'ordine dei lavori, nel concordare con la saggia proposta dell'istituzione di un comitato ristretto testè avanzata dal senatore Pinto, fa presente quanto meno l'opportunità di esaurire la discussione generale prima della conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari prevista per giovedì 9 luglio alle ore 10,30. In quella sede, infatti non si potrà che prendere atto della oggettiva impossibilità, per la Commissione, di esaurire in tre sole sedute l'esame di un provvedimento tanto complesso, dal momento che la scorsa settimana è stata integralmente assorbita dal dibattito sulla fiducia al nuovo Governo.

Il Sottosegretario DE CINQUE ringrazia il Presidente delle sue cordiali parole ed il relatore per il modo chiaro ed esauriente in cui ha saputo introdurre il dibattito. Nel dichiararsi, a nome del Governo, senz'altro disponibile alla costituzione di un comitato ristretto ed a considerare benevolmente ogni apporto migliorativo del testo del decreto-legge all'esame, fa presente che il Ministro Martelli gli ha già comunicato di essere disponibile ad intervenire in Commissione nella seduta di dopodomani.

Sempre sull'ordine dei lavori prende quindi la parola la senatrice SALVATO, per porre in risalto come difficoltà oggettive e non imputabili alla Commissione non consentano comunque di rispettare i termini originariamente fissati dai Presidenti dei Gruppi parlamentari per la discussione del provvedimento in Assemblea; sotto questo aspetto le parole del Presidente e del rappresentante del Governo la hanno rassicurata circa l'intento di svolgere un lavoro serio e costruttivo, che non potrà comunque prescindere dagli essenziali contributi che - eventualmente in sede ristretta - potranno essere acquisiti attraverso incontri con le componenti del mondo giudiziario, forense e penitenziario interessate al provvedimento.

Anche il senatore BRUTTI, nel complimentarsi con il relatore per la sua eccellente esposizione, si associa alla richiesta della senatrice Salvato per incontri con qualificate componenti dell'ambiente giudiziario e forense, raccomandando al contempo alla Presidenza di attenersi, per quanto riguarda la programmazione dei lavori della Commissione, al disposto dell'articolo 29 comma 2 del Regolamento.

Il senatore MOLINARI apprezza la relazione del senatore Pinto e ringrazia il Presidente per essersi reso interprete dell'esigenza di un adeguato approfondimento della normativa. In particolare sottolinea l'opportunità di un incontro, eventualmente in sede di comitato ristretto, con i componenti della Commissione ministeriale già presieduta dal professor Pisapia.

Il PRESIDENTE, riguardo all'ultima osservazione compiuta dal senatore Brutti, fa presente di voler osservare con estremo scrupolo le norme regolamentari in tema di programmazione dei lavori della Commissione, ma rileva come, per l'inserimento all'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione di decreto-legge - e cioè per un adempimento costituzionale inderogabile - non si debba necessariamente seguire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 29.

Il senatore COVI, a nome del Gruppo repubblicano, esprime compiacimento per l'orientamento favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, indispensabile in considerazione della complessità e difficoltà della materia da trattare. Occorre, a suo avviso, prendere comunque atto che è impensabile convertire in legge il decreto prima della sua scadenza. Pertanto sarebbe auspicabile che i presidenti dei Gruppi parlamentari, con il consenso del Governo e nella consapevolezza dell'inevitabilità della reiterazione del provvedimento, concedano alla Commissione ed all'Assemblea un margine di tempo tale da permettere un sufficiente approfondimento.

Il senatore FILETTI concorda con la proposta di chiudere la discussione generale entro la corrente settimana e di procedere quindi all'esame dell'articolato in sede ristretta.

In senso analogo si esprime il senatore MASIELLO, il quale coglie l'occasione per prospettare l'opportunità che il costituendo comitato proceda anche ad un incontro con il consiglio direttivo dell'Unione Nazionale della Camere Penali.

In conclusione il sottosegretario DE CINQUE, pur ribadendo la disponibilità del Governo a considerare ogni apporto migliorativo, auspica che comunque il Senato voglia procedere nell'esame con la massima sollecitudine possibile, pur se si rende conto che non sarà facile esaurire l'*iter* del disegno di legge in entrambi i rami del Parlamento prima della pausa estiva.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

3^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

*La seduta inizia alle ore 11,40.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che propone la conversione del decreto-legge n. 298 del 1992; quest'ultimo riproduce le disposizioni recate da due precedenti, analoghi provvedimenti non convertiti in legge nei termini costituzionali, con talune integrazioni riguardanti il differimento dei termini per il condono tributario, la fissazione dei criteri per la revisione degli estimi catastali, l'esclusione delle cooperative dall'obbligo di rivalutazione degli immobili, la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e di IVA, la regolarizzazione contabile da parte dei soggetti colpiti dal sisma del '90 nella Sicilia orientale. Il relatore rileva quindi la mancanza di omogenità del provvedimento, che tuttavia contiene il tentativo di dare soluzione a problemi di indubbia rilevanza, ovvero di razionalizzazione di alcune procedure. La sua approvazione si rende pertanto necessaria, soprattutto per consentire di impegnare in tempo utile gli stanziamenti della legge finanziaria del 1992 per l'emissione di titoli di Stato da assegnare ai soggetti creditori dell'erario, di eliminare il fenomeno della formazione di ingenti crediti di imposta nell'ambito del sistema creditizio, di ridurre le cause del degrado ambientale e di apportare alcuni necessari correttivi alla legge n. 413 del 1991. Il relatore, dopo aver dato conto dettagliatamente delle altre disposizioni concernenti il rimborso dei crediti IRPEF, che viene notevolmente accelerato qualora l'importo sia inferiore a 100 milioni di lire, nonché della norma con cui si viene ad incidere sulla struttura dell'IVA, al fine di evitare l'insorgere di eccedenze rimborsabili nei

confronti dei soggetti che si trovano costantemente a credito, dà atto al Governo di avere avviato a soluzione in modo apprezzabile un problema divenuto veramente scottante. Si sofferma quindi sulla modifica del regime della ritenuta alla fonte nei rapporti interbancari, prospettando l'opportunità di consentire agli istituti di credito di ridurre la base di commisurazione degli acconti dovuti per il 1992, escludendo appunto l'ammontare degli interessi interbancari. Ciò al fine di rendere la disciplina vigente coerente con gli obiettivi del decreto-legge ed evitare la preoccupante situazione in cui verrebbero a trovarsi soprattutto gli istituti centrali, per i quali i crediti di imposta non potrebbero essere compensati negli anni futuri. Ricordando quindi i numerosi slittamenti cui sono stati soggetti i termini per il condono (che non hanno certamente giovato all'immagine dell'Amministrazione finanziaria), il relatore esprime l'avviso che sarebbe a questo punto naturale una ulteriore proroga, di carattere tuttavia oneroso, dei termini per accedere al condono stesso. Il relatore ripercorre quindi l'*iter* lungo e travagliato della vicenda relativa alla rivalutazione degli estimi catastali, alla quale il provvedimento in esame tenta di dare una soluzione certa, conferendo forza di legge alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del settembre 1991. Con riferimento alle agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti, il relatore dichiara di non comprendere i motivi dell'esclusione del GPL, già di per sé carburante più pulito di altri. Nel dar conto successivamente delle modifiche alla legge n. 413 del 1991, rese necessarie dall'esigenza di rimuovere dubbi interpretativi, prospetta l'opportunità di includere nella disposizione che sancisce la non obbligatorietà della rivalutazione degli immobili anche le cooperative di consumo. Con una particolare attenzione illustra quindi il comma 6 dell'articolo 6 con il quale si dettano norme per assicurare la continuità delle funzioni e delle attività di preminente interesse generale già conferite per legge agli enti interessati dal processo di privatizzazione. Nell'ambito del processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è prevista, in particolare, la riconduzione del servizio del gioco del lotto automatizzato al Ministero delle finanze che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico; nella prima fase di applicazione tali poteri sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto-concorso indetto il 13 novembre 1990. Su tali disposizioni, contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 7, la Giunta per gli affari delle Comunità Europee ha espresso parere contrario riproducendo nella sostanza i rilievi formulati dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento al comma 1, che contiene una ingiustificata discriminazione tra società a prevalente capitale pubblico e società a capitale privato e al comma 3, il quale conferisce l'affidamento dell'automazione ad un soggetto selezionato in virtù di un procedimento amministrativo avverso il quale è stata emessa una ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia. Nel ricordare che anche la Ragioneria generale dello Stato ha espresso in materia alcune perplessità, il relatore sottopone la questione all'attenzione della Commissione, facendo presente, per completezza di informazione, che l'Amministrazione finanziaria ha per il momento obiettato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che l'affidamento configura in

realtà una concessione traslativa e non un appalto di fornitura. Il relatore conclude dando conto delle norme volte a snellire le procedure per l'acquisizione della concreta disponibilità dei beni dell'ex Azienda autonoma da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, nonché dell'articolo 8 che concede un credito di imposta alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburante.

Il senatore PELLEGRINO prospetta l'utilità di acquisire dal Ministero delle finanze gli atti relativi all'appalto concorso per l'affidamento dell'automazione del lotto.

I senatori VISCO e GAROFALO propongono di iniziare la discussione generale sul provvedimento nella seduta pomeridiana, ritenendo necessaria la presenza di un rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUGLIERI stigmatizza in primo luogo il modo di legiferare del Governo, confuso e frammentario, molto distante dalle intenzioni più volte manifestate dal segretario generale del Ministero delle finanze Benvenuto, che lasciavano prefigurare, tra l'altro, condivisibili innovazioni sul piano procedurale. L'articolo 1 del

decreto-legge appare apprezzabile, sebbene la sua parte politica intenda migliorarlo in alcuni punti, differendo ad esempio al 30 settembre il termine per l'assegnazione di titoli di Stato ai creditori dell'erario, stabilendo che detti titoli siano liberamente negoziabili, specificando, al comma 4, il riferimento all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, omissso probabilmente per un errore materiale. Seri dubbi di costituzionalità solleva invece l'articolo 2, sebbene ciò non sia emerso durante l'esame in 1^a Commissione, in quanto concerne una materia che più correttamente avrebbe dovuto essere esaminata dal Parlamento e non con un atto amministrativo. Dopo aver rilevato che l'articolo 6 è poco comprensibile, anche perchè avrebbe dovuto seguire anzichè precedere il decreto-legge n. 319 sul differimento di taluni termini, il senatore Guglieri afferma che l'articolo 7 fa sorgere seri dubbi sulla correttezza delle procedure adottate dal Governo per l'affidamento dell'automazione del servizio del lotto. Si dichiara quindi favorevole ad una riapertura dei termini per il condono comprendendo anche l'anno 1991, limitandolo eventualmente a coloro i quali hanno già presentato domanda e con l'esclusione degli imprenditori che dovessero trovarsi coinvolti nello scandalo delle tangenti. Si augura infine che il Governo affronti in tempi brevi il problema dei crediti IVA, che molto spesso impedisce la chiusura dei bilanci di liquidazione delle imprese.

Interviene il senatore VISCO il quale, auspicando che il nuovo Governo innovi finalmente le modalità di legiferare, rileva in primo luogo che alcune disposizioni del decreto-legge sembrano rivolte a recepire interessi specifici piuttosto che tutelare l'interesse generale. Dopo aver rilevato che è comunque apprezzabile l'articolo 1, non tanto per merito del Governo, quanto per le sollecitazioni provenienti dalla sede comunitaria, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a prorogare il termine di cui al comma 1. Condividendo la semplificazione delle procedure per il rimborso dei crediti inferiori a 100 milioni di lire, esprime l'avviso che debbano essere evitate situazioni strutturali di rimborso, obiettivo da lui personalmente perseguito in tutta la carriera parlamentare. Da questo punto di vista valuta positivamente il comma 7, (le cui disposizioni potrebbero essere estese alle cessioni all'esportazione), sebbene non si comprendano le ragioni delle limitazioni da esso previste per l'utilizzo delle eccedenze di credito. Comunque il Gruppo PDS ha predisposto degli emendamenti volti ad evitare la sistematica formazione di crediti di imposta, in particolare per i lavoratori autonomi che si avvalgono della collaborazione sistematica di terze persone. Per quel che riguarda la soppressione della ritenuta sugli interessi interbancari, che la sua parte politica aveva già proposto in sede di esame della legge finanziaria, si riserva di esaminare le proposte concrete che saranno avanzate dal relatore, sebbene ritenga che il problema da questi sollevato si ponga solo nel primo anno di applicazione della norma. Sottolinea quindi la necessità di modificare il comma 12.

Il sottosegretario CARTA preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo di tale comma.

Il senatore VISCO si sofferma quindi sull'articolo 2 del decreto-legge che probabilmente è viziato da incostituzionalità. Più correttamente il Governo avrebbe dovuto modificare la legge sul nuovo catasto edilizio urbano e fissare come limite della rivalutazione il rendimento teorico desunto ad esempio dalla disciplina sull'equo canone. Personalmente è comunque convinto che esista un legame inevitabile tra reddito e patrimonio, per cui non sente di associarsi alle obiezioni formulate in base alla presunta illegittimità di introdurre nella revisione degli estimi elementi di natura patrimoniale. Il problema vero è che dai nuovi estimi, modificati sulla base di elementi puramente teorici, potrebbero derivare gravi sperequazioni e conseguenti problemi di disparità di trattamento dei contribuenti. Propone pertanto la costituzione di una commissione d'indagine sulle modalità prescelte per tale revisione, anche in considerazione del fatto che sui nuovi estimi sono basati gli assetti futuri del nostro sistema tributario. Dopo aver prospettato l'opportunità di fissare dei limiti quantitativi per alcune sostanze nocive presenti nella benzina verde, così come avviene in altri Paesi, dichiara di concordare con il relatore per quel che riguarda l'estensione delle agevolazioni tributarie al GPL. Nel dichiarare quindi che sarebbe utile la soppressione dell'articolo 5, che ha già dato luogo a molteplici problemi applicativi, prefigura altresì la soppressione del comma 3 dell'articolo 6 ed esprime perplessità sul comma 5, le cui disposizioni potrebbero favorire il riciclaggio attraverso mutamenti contabili. Dichiaratosi quindi contrario alla riapertura dei termini per il condono, nonché alla comprensione dell'anno 1991, che in realtà era stata già proposta da un sottosegretario alle finanze in occasione dell'esame del precedente decreto-legge, propone la soppressione del comma 12 dell'articolo 6. A suo avviso andrebbe altresì soppresso l'articolo 7, mentre l'articolo 8 andrebbe modificato, nel senso di collegare gli incentivi a effettivi processi di ristrutturazione, limitando la concessione dei crediti di imposta alle imprese di distribuzione molto piccole, solo in quanto esiste un impegno del precedente Governo con le categorie interessate.

Il senatore PAINI prospetta in primo luogo l'opportunità di estendere la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1990 per esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria. Si associa quindi alla proposta del senatore Guglieri circa la negoziabilità dei titoli di Stato ed esprime l'avviso che il tasso d'interesse su tali titoli non debba essere diverso da quello riconosciuto sugli altri titoli di Stato. Sottolinea quindi le contraddizioni che nascono dall'articolo 2 per il fatto di utilizzare gli stessi estimi sia per i trasferimenti degli immobili che per i redditi da essi derivanti e propone al riguardo la soppressione del comma 1. Ricordando che l'articolo 8 reitera l'articolo 13 del decreto-legge n. 90 del 1990, prospetta l'opportunità di consentire che l'eventuale credito possa essere rimborsabile qualora non venga utilizzato a compensazione dell'imposta. Si verrebbe così incontro alle esigenze manifestate da alcuni autotrasportatori che effettuano soprattutto trasporti internazionali che hanno presentato bilanci in perdita e non hanno quindi potuto usufruire del beneficio, pur avendo sostenuto un aumento di costi, al pari delle altre imprese di autotrasporti.

Il senatore FORTE invita il Governo a riflettere sull'opportunità di portare avanti un provvedimento, come quello in esame, che darà luogo ad una perdita di entrate di circa 7.500 miliardi di lire, e progettare nel contempo una severa manovra tributaria che dovrebbe guadagnare al bilancio dello Stato solo 4 o 5.000 miliardi di lire. Alla luce di tali considerazioni, riterrebbe razionale almeno il differimento di alcuni anni dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i rimborsi dei crediti di imposta e l'abolizione della ritenuta sugli interessi interbancari. Per quanto riguarda la proposta dei senatori della Lega Nord relativa alla libera circolazione dei titoli, richiama l'attenzione sulla circostanza che, godendo di un tasso superiore a quello di mercato registrerebbero in caso di negoziazione una immediata minusvalenza. Si associa quindi alle dichiarazioni del senatore Visco per quel che riguarda l'articolo 7, ed in particolare il comma 3, che sarebbe sicuramente messo in discussione dalla Corte di giustizia CEE. Afferma infine di essere favorevole anche alla soppressione dell'articolo 8, non condividendo la prassi di finanziare con fondi pubblici qualunque processo di ristrutturazione.

Il senatore GAROFALO afferma in primo luogo di essere d'accordo con le osservazioni del senatore VISCO per quanto riguarda il merito del provvedimento. Egli dichiara tuttavia di dover sottolineare alcune perplessità concernenti il metodo con cui si procede nell'esame del provvedimento; infatti quest'ultimo rappresenta uno degli ultimi atti del vecchio governo e riflette, in quanto tale, i suoi orientamenti di politica tributaria. Nel momento invece in cui il nuovo Governo ha già preannunciato il varo di importanti provvedimenti, anche di natura tributaria, per procedere al risanamento della finanza pubblica, sarebbe opportuna una pausa di riflessione in maniera tale da poter verificare la compatibilità dei vecchi provvedimenti con quelli che stanno per essere varati.

Il senatore PAVAN, pur dichiarando di comprendere alcune perplessità avanzate su singoli aspetti del provvedimento, ricorda tuttavia che a proposito dei rimborsi dei crediti di imposta, già in sede di esame della legge finanziaria per il 1992, furono accantonati dei fondi per procedere a tali rimborsi, venendo così incontro alle legittime aspettative dei cittadini-contribuenti.

Il presidente FAVILLA, a proposito dei rimborsi d'imposta, fa presente che non esiste concretamente un problema di esborso da parte dell'erario (e quindi un reale problema di cassa), in quanto i rimborsi stessi avverranno attraverso l'emissione di appositi titoli di Stato; eventualmente, solo a partire dal 1993 potranno esserci maggiori esborsi per quanto riguarda gli interessi di tali titoli, interessi che comunque dovrebbero essere equivalenti in ammontare a quelli che maturerebbero sui crediti non rimborsati.

Il senatore LONDEI, dopo aver richiamato le perplessità che sia il relatore che il senatore FORTE hanno espresso su singoli aspetti del provvedimento, dichiara di concordare con la proposta fatta dal

senatore Garofalo concernente la necessità di una valutazione organica e complessiva del provvedimento in esame rispetto a quelli che verranno prossimamente adottati dal Governo.

Il senatore GUGLIERI afferma che occorre procedere senza dubbio ai rimborsi dei crediti d'imposta dei contribuenti, i quali hanno uno specifico diritto a veder riconosciuti i loro crediti nei confronti dell'erario.

Il senatore SCHEDA sottolinea, in primo luogo, l'alto livello e la positività dell'intervento del senatore Forte, peraltro condiviso anche da altri commissari. Egli si sofferma poi su singoli aspetti del provvedimento; in particolare, per quanto riguarda il contenuto del comma 4 dell'articolo 6 dichiara di aver presentato un emendamento tendente a modificare i criteri di contabilizzazione delle rettifiche conseguenti alle dichiarazioni integrative relative al condono. Allo stesso modo, ha proposto un'ipotesi di modifica tendente a far evidenziare, già nel corso del 1992, con riferimento ai versamenti di acconto, gli effetti positivi della norma riguardante l'abolizione della ritenuta sugli interessi dei conti correnti interbancari.

Il senatore PELLEGRINO - che ha successivamente la parola - esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento in esame. Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 2 egli dichiara che è un vero e proprio «mostro giuridico» in modo con cui il governo ha cercato di porre rimedio alla sentenza del TAR del Lazio che ha annullato i nuovi estimi catastali; a suo parere sarebbe molto meglio che il Governo confermasse, legificandoli più correttamente, i criteri con i quali si è provveduto alla revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane, confermandone in qualche modo la retroattività e impostando un nuovo procedimento di revisione che porti ad eliminare le incongruenze più rilevanti che sono state verificate fra città e città e, nell'ambito della stessa città, tra zone in qualche maniera tra loro omogenee e quindi comparabili.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 6 egli dichiara che si tratta di una vera e propria innovazione normativa e non di una interpretazione autentica essendo in qualche maniera perlomeno problematico affermare che l'attività del CONI può avere un contenuto di rilevante interesse culturale. Per quanto riguarda il comma 6 dello stesso articolo, egli sottolinea come già nella scorsa legislatura, in sede di esame dei vari provvedimenti riguardanti le privatizzazioni, egli abbia sollevato il problema riguardante le funzioni e le attività di preminente interesse generale conferite, per effetto di alcune disposizioni di legge, ad enti da privatizzare, funzioni ed attività che mal si conciliano con la figura della società per azioni: il problema effettivamente esisteva e lo dimostra, appunto, come il Governo ha cercato di porvi rimedio con quanto disposto dal comma 6, che tuttavia non risulta sufficiente per dare un'adeguata soluzione al problema. Sarebbe molto più corretto che il Parlamento conferisca delega al Governo in materia, il quale potrà, a sua volta, individuare caso per caso le concrete situazioni da regolamentare. Egli si dichiara poi estremamente perplesso con

riferimento ai primi tre commi dell'articolo 7, in quanto il procedimento in esso individuato per quanto riguarda l'automazione del gioco del lotto non sembra corretto, come già espressamente evidenziato sia dalla Comunità europea, che dalla nostra autorità «antitrust».

Il senatore PICCOLO dichiara di associarsi alle critiche e alle perplessità da più parti avanzate in merito al provvedimento in esame, di cui peraltro è anche dubbia la sua costituzionalità. Preannuncia peraltro che presenterà apposito ordine del giorno con cui si impegna il Governo ad evitare, nell'emanazione dei decreti legge, un'eccessiva eterogeneità di materie, un troppo complicato richiamo a precedenti normativi ed ad evitare di operare interpretazioni di norme precedentemente approvate dal Parlamento.

Soffermandosi sul merito del provvedimento egli sottolinea come, a proposito dei rimborsi d'imposta, occorra fare una pausa di riflessione su quei rimborsi, assai consistenti, a favore delle grosse imprese, mentre priorità dovrebbero avere quelli a favore delle persone fisiche. Allo stesso modo occorrerà rivedere la norma riguardante la soppressione della ritenuta sugli interessi dei conti correnti interbancari, mentre per quanto riguarda i nuovi estimi catastali, questi sembrano essere stati definiti ad un livello troppo alto talchè, per esempio, nella vendita del patrimonio degli IACP vengono definiti prezzi di vendita degli immobili assai consistenti. Tale cosa disincentiva gli occupanti ad acquistare gli immobili stessi; anche in tal caso sarebbe quindi preferibili far riferimento alle vecchie rendite catastali che porterebbero alla definizione di un valore di circa la metà inferiore rispetto a quello definito con i nuovi estimi. Sarebbe poi - a suo avviso - opportuno incentivare anche l'uso di altri carburanti ecologici, estendendone ed elevandone gli incentivi fiscali alla produzione. Sarebbe anche opportuno incentivare permanentemente, e non soltanto per tre anni, l'acquisto di automobili diesel ecologiche. Perplessità egli esprime inoltre sull'articolo 5 concernente l'incentivazione fiscale alla rottamazione di vecchi veicoli nel caso se ne acquistino di nuovi e sul contenuto dell'articolo 8, concernente un bonus fiscale ai gestori di impianti di distribuzione di carburanti per favorire la ristrutturazione della rete distributiva.

L'oratore si dichiara poi favorevole alla soppressione dei commi 3, 6 e 12 dell'articolo 6 e alla soppressione dell'intero articolo 7; dopo aver espresso infine un giudizio complessivamente negativo sul decreto legge invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarlo e comunque di coordinarlo con i nuovi, preannunciati provvedimenti, anche di carattere tributario, volti al risanamento della nostra finanza pubblica.

Interviene poi il senatore BRINA, il quale sottolinea in primo luogo l'estrema eterogeneità delle materie trattate dal decreto legge, dicendosi favorevole alla proposta avanzata dal senatore Garofalo in merito ad una valutazione più compiuta da parte del Governo della coerenza del provvedimento in esame rispetto a quelli di prossima presentazione in Parlamento. Per quanto riguarda il merito del decreto-legge egli dichiara di condividere molte delle perplessità avanzate da alcuni

commissari, anche se altri aspetti del provvedimento non sono completamente da rigettare: è il caso, per esempio, dell'incentivazione alla produzione ed all'uso di carburanti e mezzi più ecologici e dell'avvio del processo di rimborso di crediti di imposta vantati dai contribuenti nei confronti dell'erario, in modo tale da ricostituire un corretto rapporto di fiducia tra Stato e cittadino-contribuente. È infine necessario dare una soluzione giuridicamente più corretta al problema della definizione dei nuovi estimi catastali, anche in considerazione del fatto che essi saranno presi a base della istituenda imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il presidente FAVILLA fa presente, a sua volta, che occorre rammentare come gran parte delle norme contenute nel decreto-legge abbiano già prodotto degli stabili effetti giuridici e che quindi molti cittadini contribuenti hanno impostato i loro comportamenti facendo affidamento sulle norme in esso contenute: questa considerazione deve essere tenuta particolarmente presente ogni qualvolta venga sottolineata l'esigenza di modifiche sostanziali al provvedimento.

Interviene in sede di replica il relatore LEONARDI, il quale dichiara di poter condividere, in qualche modo, l'esigenza prospettata dal senatore Garofalo che il nuovo Governo valuti la coerenza dei provvedimenti adottati dal precedente esecutivo con quelli che stanno per essere adottati per risanare la nostra finanza pubblica; un limite che occorre comunque tener ben presente è quello indicato dal Presidente Favilla, e cioè l'affidamento che molti contribuenti hanno dato alle norme contenute nel decreto-legge in esame. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda la definizione dei nuovi estimi catastali, ai quali occorrerà comunque dare una sistemazione giuridica più corretta rispetto a quella formulata nel provvedimento. Per quanto riguarda l'incentivazione fiscale alla rottamazione di veicoli vecchi per l'acquisto di altri nuovi, egli sottolinea che a tale opportunità è stato fatto poco ricorso e che quindi, probabilmente, l'esborso per l'erario è stato assai contenuto. Dopo aver accennato con favore alla possibilità di incentivare l'uso di carburanti ecologici, egli sottolinea l'opportunità che il Governo valuti attentamente il contenuto soprattutto dei primi tre commi dell'articolo 7 in tema di automazione del gioco del lotto, per proporre eventualmente una modifica delle norme in essi contenute. Ricorda infine che la concessione di un credito di imposta ai gestori di impianti di carburanti fa parte di un pacchetto, a suo tempo concordato tra Governo e associazioni di categoria.

Il sottosegretario CARTA si impegna a rappresentare presso il Governo l'invito formulato dal senatore Forte, ritenendo comunque che non si debbano sottovalutare le precarie condizioni in cui versano molte delle aziende beneficiarie delle disposizioni di cui all'articolo 1. Sottolineando altresì l'esigenza di salvaguardare comunque gli effetti già prodotti dal decreto-legge, esprime l'avviso che gli emendamenti preannunciati all'articolo 1 possano essere in qualche modo considerati. Per quel riguarda l'articolo 2, rileva che il metodo prescelto per la revisione degli estimi privilegia giustamente il valore del bene rispetto a

quello della rendita, che si presta in misura minore a generalizzazioni teoriche. Sul tema e sugli altri argomenti specifici emersi dal dibattito si rimette comunque più compiutamente al sottosegretario De Luca che completerà la replica nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,15.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente
de COSMO**indi del Vice Presidente
GIANOTTI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, con osservazioni, e in parte contrario)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Si apre il dibattito sugli articoli da 1 a 6 del decreto-legge n. 298 del 1992.

Il senatore ROVEDA, nel richiamare le difficoltà in cui versa la finanza pubblica, non condivide lo stanziamento di 25 miliardi, a valere dell'esercizio finanziario 1993, per la prosecuzione dei lavori relativi alla diga di Ravedis, previsto dal comma 13 dell'articolo 1. Il decreto-legge, inoltre, andrebbe respinto a causa delle molteplici materie da esso disciplinate: tale metodo prescelto dal Governo - egli prosegue - è inaccettabile, se non sul piano strettamente giuridico, almeno per i profili politici e morali sottesi a una manovra politica e finanziaria irresponsabile. Ritiene infine che l'articolo 5 debba essere soppresso, consentendo un sensibile risparmio al pubblico erario.

Il relatore MONTINI suggerisce che l'esenzione prevista dall'articolo 4 per i veicoli azionati con motore *diesel* venga estesa anche a quelli dotati di combustibile GPL.

Il sottosegretario FARACE conviene sull'opportunità della proposta formulata dal relatore.

Il senatore CHERCHI esprime un giudizio negativo sia in ragione della eccessiva eterogeneità delle materie disciplinate dal decreto-legge di cui si chiede la conversione, sia per il merito dei provvedimenti: gli articoli 3 e 4, peraltro, appaiono in qualche modo condivisibili in quanto sono volti a introdurre elementi di tutela ambientale. Sorprende, tuttavia, che in tale ottica non sia ricompreso il GPL: tale gas, infatti, risulta meno inquinante di altri combustibili fossili.

Il senatore CITARISTI si associa alle riserve derivanti dal carattere eterogeneo del provvedimento: esprime altresì parere negativo sulla concessione di un incentivo pari a lire 300 mila per l'acquisto di autoveicoli nuovi in sostituzione di autovetture - immatricolate prima del 1975 - da rottamare. In una congiuntura di gravi ristrettezze finanziarie, infatti, non appare condivisibile la dispersione di risorse per incentivare i cittadini ad effettuare operazioni cui sarebbero tenuti per legge, qualora le auto, giudicate non idonee alla revisione obbligatoria, fossero comunque sottoposte alla rottamazione.

Il senatore GALDELLI auspica che il Parlamento non converta in legge il decreto presentato dal Governo, se non altro in quanto carente dei requisiti di necessità e urgenza. Suggestisce infine alcune modifiche all'articolo 3.

Il senatore TURINI, dopo essersi soffermato analiticamente sull'articolo 1, esprime il giudizio complessivamente negativo della propria parte politica, pur valutando positivamente alcune disposizioni contenute nel predetto articolo e negli articoli da 3 a 7.

Il senatore PIERANI ribadisce il contrario avviso del Gruppo PDS sull'impianto complessivo del decreto-legge, nonostante siano riscontrabili alcuni elementi da condividere.

Il senatore PAIRE, nell'apprezzare i motivi ispiratori del decreto-legge, specie per quanto attiene i profili energetici e ambientali, invita la Commissione a formulare un parere favorevole alla conversione del medesimo.

Il senatore MANNA si sofferma criticamente sull'articolo 1 del decreto-legge, in particolare sul comma 13, relativo alla prosecuzione dei lavori per la diga di Ravedis, auspicando che il Senato ne rifiuti la conversione in legge.

Il senatore BALDINI precisa che il comma 13 dell'articolo 1 intende potenziare le capacità energetiche del paese attraverso lo sviluppo del settore idroelettrico.

Il senatore GRANELLI prospetta l'opportunità che, al di là delle questioni metodologiche attinenti la conversione in legge del

decreto, il relatore fornisca una organica proposta di parere, contenente i rilievi e le condizioni emerse nel corso del dibattito, senza che la Commissione entri nel merito di tutti gli articoli estranei alla propria competenza.

Il senatore CICCHITTO si associa all'orientamento testè formulato.

Il presidente GIANOTTI, ricordato che gli articoli 3, 4 e 5 danno attuazione alla direttiva comunitaria n. 441 del 1991, condivide le critiche sugli incentivi previsti per la dismissione di veicoli immatricolati prima del 1975: sottolinea pertanto l'opportunità che il Governo provveda - senza aggravio per il pubblico erario - a disporre l'obbligo di rottamazione per i veicoli privi dei requisiti di idoneità, accertati da appositi organismi tecnici.

Il senatore GRANELLI condivide le riserve manifestate dal senatore Citaristi.

Il senatore PAIRE si domanda le ragioni della mancata previsione di agevolazioni per i motori *diesel* a turbina, considerato che gli stessi utilizzano parzialmente i residui dei gas incombusti.

Il sottosegretario FARACE si dichiara favorevole alla proposta di estendere le agevolazioni all'uso del GPL.

Si procede all'esame dei rimanenti articoli del decreto-legge.

Il senatore CHERCHI, in riferimento ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 6, sottolinea che il Governo non ha tutelato adeguatamente le finalità pubblicistiche dell'Ente cui è istituzionalmente demandato l'approvvigionamento energetico del paese.

La senatrice TADDEI affaccia riserve di legittimità sul comma 1 dell'articolo 7, in considerazione dell'evidente incompatibilità con le vigenti disposizioni comunitarie, denunciate anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore ROVEDA ricorda che, al riguardo, la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha espresso parere contrario.

Il senatore GALDELLI invita la Commissione a riflettere criticamente anche sul contenuto delle direttive comunitarie.

Il relatore MONTINI fa proprie le riserve espresse sull'articolo 7: si associa il sottosegretario FARACE.

Il senatore CITARISTI ritiene che gli incentivi disposti dall'articolo 8, in tema di ristrutturazione della rete distributiva, contrastino profondamente con gli indirizzi in materia precedentemente assunti dal Parlamento e dal Governo.

Il senatore PAIRE lamenta che la indiscriminata riduzione degli impianti distributivi possa recare danno agli insediamenti abitativi più decentrati, molto numerosi nel territorio nazionale.

Si associa il senatore ROVEDA il quale, inoltre, si sofferma sull'uso improprio del credito d'imposta che egli paventa possa assumere significati ed esiti diversi da quelli presupposti dal Governo: il Ministro delle finanze, a suo parere, dovrebbe essere tenuto a utilizzare in modo più oculato e coerente tale strumento della manovra finanziaria per evitare l'insorgenza di sopravvenienze attive che inficierebbero in larga misura gli incentivi disposti.

Il senatore GALDELLI suggerisce l'opportunità di sopprimere l'articolo 8. Conviene il senatore CHERCHI mentre il senatore LAZZARO, pur associandosi alle critiche in ordine al medesimo articolo, ne propone lo stralcio in considerazione dell'urgenza di provvedere in modo più organico alla disciplina della materia.

I senatori CICCHITTO e GRANELLI dichiarano di convenire sulla proposta volta a favorire l'organica ristrutturazione della rete distributiva.

Il sottosegretario FARACE prende atto dell'unanime richiesta della Commissione di stralciare l'articolo 8.

La Commissione infine - con il contrario avviso dei Gruppi del PDS, della Lega Nord, di Rifondazione comunista e del MSI - conferisce al relatore MONTINI il mandato di trasmettere alla 6ª Commissione permanente un parere in parte favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, e in parte contrario.

La seduta termina alle ore 18,50.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 1992

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

ABIS

indi del Vice Presidente della Sottocommissione

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro BRUNO e per la difesa MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 18,05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il senatore PAVAN osservando innanzitutto come il provvedimento utilizzi, in molte parti, a fini di copertura capitoli di bilancio: non essendo stato ancora presentato il disegno di legge di assestamento, sarebbe opportuno rilevare tale incongruità. Analogamente si dovrebbe osservare nel parere il rischio che la concessione dei nuovi livelli retributivi ai sottufficiali delle Forze armate può provocare effetti indotti nel pubblico impiego in generale, originando rincorse tra le diverse categorie. Il Governo dovrebbe chiarire poi se la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 1 è comprensiva dei trattamenti accessori. Quanto all'articolo 3 occorre specificarne le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 1, mentre circa il comma 2-bis, premesso che non si tratta, in base ad indagini effettuate, di una

erogazione aggiuntiva, ma semplicemente della conferma legislativa di un fondo incentivante già esistente, occorre esprimere un parere assolutamente contrario alla parte della disposizione che prevede la sua indicizzazione negli esercizi futuri.

Il senatore DUJANY ritiene opportuno operare una riduzione degli organici per personale militare, al fine di contenere la spesa.

Il sottosegretario BRUNO dà notizia di un telegramma inviato dalla Ragioneria Generale al Presidente del Consiglio: in esso si esprimono preoccupazioni circa gli emendamenti discussi presso la Camera dei deputati e il testo del decreto, come esso è stato modificato. Le attuali contingenze della finanza pubblica richiedono infatti una revisione delle precedenti politiche di spesa, al fine del loro contenimento ed è in ogni caso indispensabile evitare richieste emulative da parte di altre categorie del pubblico impiego. Comunque il comma 2-bis dell'articolo 3 è contrario alla legge di contabilità.

Quanto al quesito circa l'onnicomprendività della quantificazione dell'onere dell'articolo 1, fa presente che esso non comprende l'indennità operativa, che tuttavia non è incrementata, dipendendo dal grado.

Il relatore PAVAN fa presente che in realtà la Camera dei deputati si è limitata ad aggiungere il comma 2-bis dell'articolo 3 e a sopprimere l'articolo 4.

Il senatore SPOSETTI ritiene che, essendosi in apertura di legislatura, è opportuno operare una decisione preliminare circa il livello di rispetto della legge di contabilità nei pareri che si andranno a rendere. A suo avviso, poichè non è stato ancora presentato il provvedimento di assestamento, le coperture operate nel decreto-legge a valere su capitoli di bilancio debbono ritenersi in contrasto con la legge di contabilità: pertanto occorrerà esprimere su di esse un parere contrario per mancanza di copertura. Inoltre fa presente che alcuni capitoli utilizzati a copertura riguardano le spese per armamenti: tali capitoli sono di natura corrente in base ad una convenzione internazionale, anche se in realtà concernono spese di investimento, e come tali dovrebbero essere considerati. In ogni caso è indispensabile che il nuovo Ministro del tesoro chiarisca preliminarmente il proprio atteggiamento relativamente alla gestione del bilancio 1992.

Ad avviso del relatore PAVAN, atteso che pare opportuno dare un segnale in vista di questo primo parere dove si utilizzano capitoli di bilancio a fini di copertura, si può considerare l'opportunità di esprimersi in senso contrario.

Il senatore GIORGI chiede al rappresentante del tesoro un chiarimento circa la posizione testè espressa.

Il sottosegretario BRUNO precisa che il Tesoro è favorevole al testo del decreto, che non intende riproporre il ripristino dell'articolo 4 e che è contrario al comma 2-bis dell'articolo 3.

Ad avviso del senatore CROSETTA è opportuno che la Commissione si pronunci con chiarezza, se ritiene che la copertura non è corretta, in modo da porre l'Assemblea di fronte alle sue responsabilità.

Per il presidente ABIS occorre esprimere un parere contrario per mancanza di copertura laddove si utilizzino capitoli di bilancio prima dell'assestamento.

Il senatore SPOSETTI osserva altresì che i capitoli del bilancio del Ministero della difesa vengono redatti in base a criteri che tendono ad assimilarli a veri e propri fondi globali.

Il sottosegretario MADAUDO precisa che il provvedimento riveste grande interesse per il Ministero della difesa, mirando a far fronte alle spese per la missione nel Golfo Persico e ad operare la necessaria equiparazione dei trattamenti del personale con quelli delle forze di polizia. Il compenso incentivante, poi, mira a ristornare il personale civile dei più pressanti impegni che derivano dalla realizzazione del nuovo modello di difesa. Invita conclusivamente la Sottocommissione ad emettere un parere favorevole.

Il relatore PAVAN precisa, in merito alla questione del compenso incentivante, che esso era già previsto da una legge del 1987, ma che successivamente non venne riconfermato; per questo motivo è indispensabile prevederne nuovamente la corresponsione con apposita norma. Pertanto egli non è contrario all'articolo 3, comma 2-bis, mentre è contrario all'indicizzazione che in tale norma si propone.

Il senatore SPOSETTI fa presente che però anche il fondo incentivante viene coperto con capitoli di bilancio: pertanto il parere su di esso non dovrebbe differire da quello che la Commissione intenderà rendere sugli altri articoli che si coprono con capitoli.

Il sottosegretario MADAUDO chiede una breve sospensione dell'esame del provvedimento, al fine di dar corso ad accertamenti.

Su tale proposta la Sottocommissione concorda e l'esame è sospeso.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BRUNO fa presente che sull'articolo 6, comma 6, il Tesoro non obietta nulla, ovviamente fatta salva la eventuale ricontrattazione delle concessioni delle condizioni.

Il senatore PAVAN fa osservare che comunque non vi sono effetti sul bilancio: dissente il senatore SPOSETTI, in quanto la materia è già recepita nel bilancio sotto il profilo delle entrate per le privatizzazioni.

Il sottosegretario BRUNO esprime dubbi sull'articolo 4 e il senatore SPOSETTI fa osservare che il proprio Gruppo aveva già avanzato simili dubbi nel corso dell'esame della prima versione del decreto nella trascorsa legislatura, anche per il fatto che l'utilizzo delle entrate per finalità di copertura contrasta con il dettato della legge finanziaria.

Il sottosegretario BRUNO ricorda poi la contrarietà del Tesoro per l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), in quanto ne risultano minori entrate, e per il comma 3 del medesimo articolo, in quanto tale da non portare ad una valorizzazione dell'uso dei beni pubblici.

Il senatore GIORGI fa osservare che occorre comunque sentire la Commissione ambiente sull'articolo 1, comma 13.

Il senatore SPOSETTI dichiara la propria contrarietà al comma 9 dell'articolo 1 per motivi di copertura, oltre che sugli articoli 4 e 5, in quanto tali da comportare minori entrate e da violare la legge finanziaria 1992.

Il presidente PAVAN fa quindi presente che l'esame deve essere rinviato ad una fase successiva all'acquisizione del parere della Commissione ambiente.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il sottosegretario MADAUDO precisa che il Ministro della difesa è favorevole al comma 2-bis dell'articolo 3, in quanto il personale civile è stato chiamato a nuovi compiti in attuazione del nuovo modello di difesa. Il Ministro annette poi grande importanza al provvedimento, di cui auspica l'approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente PAVAN propone conclusivamente l'espressione di un parere nel quale si osservi, circa l'articolo 1, il rischio che gli effetti di trascinamento dei nuovi livelli retributivi producano significativi oneri, ove vengano estesi ad altre categorie del pubblico impiego. Il parere

dovrebbe essere poi contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 2 e 3, laddove si operano coperture a valere su capitoli di bilancio prima dell'assestamento. Inoltre l'articolo 3, comma 1, non individua neppure i capitoli di riferimento, mentre il comma 2-bis del medesimo articolo non può in ogni caso prevedere un meccanismo di indicizzazione per il fondo di incentivazione.

La Sottocommissione concorda su tale proposta.

La seduta termina alle ore 20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 15

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni (Doc. IV, n. 5).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pistoia (Doc. IV, n. 6).
 - Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio (Doc. IV, n. 7).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 10

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti (417).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante *modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* (328).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante *interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia* (283).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante *modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* (328).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 11

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
 - Proposta di nomina del Vice presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione, per il 1993, di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 10

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 9,30

Procedure informative

Proposta di indagine conoscitiva sugli appalti di lavori pubblici.

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 giugno 1992 concernente la trasformazione in società per azioni dell'ente «Ferrovie dello Stato».
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 11,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente irriguo umbro-toscano.
-

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 10

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 giugno 1992, concernente la trasformazione dell'Ente nazionale idrocarburi in società per azioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto concernente l'autorizzazione generale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito di prodotti ad alta tecnologia.
 - Schema di regolamento concernente l'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222.
 - Schema di decreto concernente l'istituzione del comitato tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222.
 - Schema di regolamento concernente le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 6 della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222.
 - Schema di regolamento concernente il controllo successivo di cui all'articolo 10 della citata legge 27 febbraio 1992, n. 222.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 10,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
 - PELLEGATTI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
 - SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
 - SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
 - PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).
 - MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 luglio 1992, ore 9,30

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia (283).

Sui lavori della Commissione

Comunicazioni del Presidente sulle competenze della Commissione.
